

## **TI\_GERICHTE 38.2015.20 vom 27. November 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2015.20\\_d20141127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.20_d20141127)

FR: TI\_GERICHTE 38.2015.20 du 27 novembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 38.2015.20 del 27 novembre 2014

### **Regeste**

Negato dt a ID da 9.10.2014, poiché non adempiuto periodo di contribuzione e non può essere esonerata dallo stesso. Svolto nuovam.pratica notarile x sostenere x la 2°volta esame notar.Essendo la pratica,in casu,svolta in piena libertà(no orari),escluso nesso di causal.con manc.ossequio per.di contr

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all'art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l'assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale. In quel caso di specie l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato non poteva appellarsi con successo all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione. L'assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un'attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi. In un giudizio 8C\_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l'assunzione di un'occupazione a tempo parziale, in quanto l'esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post. In quell'evenienza l'assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un'attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell'esenzione dal periodo di contribuzione. Con una recente sentenza 8C\_796/2014 del 21 aprile 2015 l'Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal

#### **E. 9**

ottobre 2012 al marzo 2013, ha svolto la pratica notarile presso l'avv. \_\_\_\_\_, dalla fine di marzo al mese di maggio 2013 ha preparato gli esami notarili, nel mese di agosto 2013 ha effettuato la pratica presso l'Ufficio del Registro fondiario di \_\_\_\_\_ e nel mese di settembre 2013 presso l'Ufficio del Registro fondiario di \_\_\_\_\_, per complessivi dieci mesi circa. Ne discende che alla ricorrente, nel termine quadro 9 ottobre 2012 - 8 ottobre 2014 non può essere riconosciuto l'esonero dal periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a. 2.7. Per quanto concerne l'asserzione dell'insorgente secondo cui, da un lato, sarebbe stato possibile da parte della Cassa trovare una soluzione in via bonale, dall'altro, nei suoi confronti sarebbero stati assenti comportamenti solidali (cfr. doc. VII pag. 6), il TCA osserva che nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinea ampiezza e limiti delle funzioni (principio

della legalità: cfr. art. 5 Cost.; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF9C\_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), l'amministrazione non poteva comunque esentarla dall'adempimento del periodo di contribuzione in assenza dell'ossequio dei relativi presupposti. In relazione, poi, all'affermazione della ricorrente secondo cui la Cassa le negherebbe il diritto di proseguire dignitosamente le ricerche di impiego (cfr. doc. VII pag. 3), va rilevato che il mancato adempimento del periodo di contribuzione minimo, rispettivamente il fatto che non le sia riconosciuto il relativo esonero non le preclude la possibilità di ricercare un'occupazione, al contrario. Inoltre l'insorgente, indipendentemente dal diritto a prestazioni LADI, può essere iscritta nelle liste delle persone in cerca di impiego dell'URC. A tale proposito l'art. 24 della Legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) prevede: " 1 Gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d'impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d'impiego e i datori di lavoro nella scelta o nell'occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati. " 2 Per il collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle capacità professionali delle persone in cerca d'impiego, come pure dei bisogni e della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione generale del mercato del lavoro." Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LC gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera. I disposti costituzionali, segnatamente gli art. 6 (inviolabilità della dignità umana), 13 (diritti sociali) e 14 della Costituzione cantonale ticinese (obiettivi sociali), nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1996 (Patto Onu I) invocati dalla ricorrente (cfr. doc. I; VII) non le sono infine, nella presente fattispecie, di alcun ausilio. L'art. 13 Cost.TI riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali. La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (cfr. STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005 consid. 2.2., pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59). In casu la vertenza non concerne, tuttavia, prestazioni assistenziali. Il diritto costituzionale al rispetto della dignità umana di cui all'art. 6 Cost.TI è strettamente legato al diritto costituzionale di ottenere un aiuto d'urgenza in situazioni di indigenza (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.3.), ma non conferisce alcun diritto a indennità di disoccupazione. L'art. 14 Cost.Ti, essendo relativo a degli obiettivi sociali (il Cantone provvede affinché, in particolare, ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione, le aspirazioni e i bisogni dei giovani vengano presi in considerazione, ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata), non attribuisce al singolo alcun diritto costituzionale (cfr. STF 2P.104/2001 del 10 dicembre 2002 consid. 5). In linea di principio, poi, non è possibile far valere direttamente in giustizia il Patto ONU I, menzionato peraltro dall'insorgente in modo generico (cfr. DTF 136 I 290). In proposito è utile precisare che l'art. 9 Patto ONU I che stabilisce il principio di un diritto per ogni persona alla sicurezza sociale ha una portata molto generale e per questa ragione non permette di accordare concretamente il diritto a una prestazione sociale determinata (cfr. STF 9C\_400/2013 del 23 settembre 2013 consid. 6, pubblicata in DTF 139 I 257). 2.8. Alla luce di tutto quanto esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato all'avv. RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 9 ottobre 2014. La decisione su opposizione del 2 febbraio 2015 deve, di

conseguenza, essere confermata. 2.9. La ricorrente, quale avvocato che agisce in causa propria, non ha diritto a ripetibili, già per il fatto di essere soccombente. Le questioni da affrontare non erano, in ogni caso, estremamente complesse (su tema cfr. STCA 38.2010.20 del 24 gennaio 2011; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H 53/06 dell'11 dicembre 2006).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.